

undefined

Crisi d'impresa, la Ue punta sulla procedura pre pack

Direttiva Insolvency II

Possibile negoziare la vendita dell'azienda prima della procedura formale

Le nove norme dovranno essere recepite entro due anni e nove mesi

Giulio Andreani

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato ieri in via definitiva la direttiva 2022/0408 (la «seconda direttiva Insolvency»), che armonizza aspetti chiave delle norme in materia di insolvenza in tutta l'Unione, allo scopo di rendere l'ambiente imprenditoriale europeo più attraente per gli investitori transfrontalieri, di massimizzare il valore che i creditori possono recuperare dalle imprese insolventi, aumentando l'efficienza delle procedure di insolvenza e riducendo la complessità derivante dalle diverse normative nazionali. Si tratta di un passo importante verso mercati dei capitali europei più efficienti e integrati, fondamentali per la competitività dell'Ue, da attuare mediante l'introduzione di norme comuni relative a diversi aspetti:

- norme relative alle azioni revocatorie: consentono di contestare le operazioni effettuate dal debitore prima dell'avvio della procedura d'insolvenza, tutelando così il patrimonio del debitore contro la sottrazione illegittima di beni;
- norme relative al tracciamento

degli asset: permettono alle autorità, su richiesta dei professionisti gestori della crisi, di consultare i registri dei conti bancari in tutta l'Ue per individuare i beni delle imprese insolventi;

- norme relative alle procedure "pre-pack": consentono di negoziare la vendita di un'azienda in difficoltà finanziaria prima dell'apertura della procedura formale e di eseguirla dopo, mantenendo i contratti essenziali per la continuità aziendale;

- norme relative ai doveri degli amministratori: impongono agli amministratori di richiedere l'apertura della procedura di insolvenza entro tre mesi dalla crisi finanziaria, contribuendo a massimizzare il recupero per i creditori, pur lasciando flessibilità qualora misure alternative tutelino i creditori in modo equivalente;

- norme relative al comitato dei creditori: rafforzano il coinvolgimento dei singoli creditori nelle procedure;
- norme relative alla trasparenza:

richiedono a ciascun Stato di pubblicare schede informative chiare sulle proprie leggi in materia di insolvenza, che saranno disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice).

Particolare rilievo, fra queste misure, assume quella concernente il cosiddetto "pre-pack", cioè quel meccanismo che consente di preservare l'azienda e di proteggerne la capacità produttiva, trasferendola in funzionamento rapidamente a un soggetto in grado di valorizzarla, nell'interesse dei creditori e dell'economia nel suo complesso. In questo meccanismo un ruolo centrale è ricoperto dal debitore, che avvia una fase preparatoria, allo scopo di individuare l'acquirente dell'azienda, alla quale segue una fase liquidatoria, finalizzata all'approvazione e all'esecuzione dell'alienazione, preparata nella fase precedente, e a distribuire tra i creditori il prezzo della vendita dell'azienda. I risanamenti aziendali richiedono tempestività, rapidità, discontinuità rispetto al passato e nuove risorse finanziarie: occorrono quindi nuovi investitori. La seconda direttiva Insolvency va in questa direzione, elevando la continuità, anche indiretta, a criterio generale di efficienza delle procedure concorsuali, superando la liquidazione disgregativa.

Gli Stati membri avranno ora due anni e nove mesi di tempo per recepire la direttiva nel diritto nazionale. A tal fine il Parlamento dovrà approvare la legge di delegazione, per attribuire al Governo il potere di adottare i decreti legislativi necessari per recepire le disposizioni della Direttiva.

L'ATTUAZIONE

Ora la parola agli Stati membri

Gli Stati membri avranno ora due anni e nove mesi di tempo per recepire la direttiva nel diritto nazionale. A tal fine il Parlamento dovrà approvare la legge di delegazione, per attribuire al Governo il potere di adottare i decreti legislativi necessari per recepire le disposizioni della Direttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA